



LEGGE 104

3 GIORNI DI PERMESSO E CONGEDO BIENNALE

Tutte le regole, le differenze e come fare richiesta

I 3 GIORNI DI PERMESSO Art. 33, comma 3 - Legge 104/1992	IL CONGEDO STRAORDINARIO Art. 42, comma 5 - D.Lgs. 151/2001 <i>per una scuola più umana.</i>
 COSA SONO 3 giorni di permesso retribuito al mese per assistere una persona con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3).	 COSA È Un congedo retribuito fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, continuativo o frazionato, per assistere una persona con disabilità grave.
 CHI PUÒ USUFRUIRNE Lavoratori dipendenti (docenti e ATA), che assistono un familiare o altra persona con disabilità grave.	 CHI PUÒ USUFRUIRNE Lavoratori dipendenti, con specifici requisiti e secondo un preciso ordine di priorità (coniuge, convivente, familiari, ecc.).
 COME SI USUFRUISCONO Anche in giorni consecutivi, previa richiesta alla propria scuola/Amministrazione, secondo la procedura prevista.	 REQUISITI PRINCIPALI • Disabilità grave della persona assistita • Determinati requisiti di parentela/convivenza • Rispetto dell'ordine di priorità previsto dalla norma
 PIÙ AVENTI DIRITTO Dal 2022 non esiste più il "referente unico": più persone possono assistere la stessa persona con disabilità, ma i 3 giorni mensili complessivi non possono essere superati.	 COME SI RICHIEDE La domanda si presenta all'INPS e va poi comunicata alla scuola/Amministrazione di appartenenza.
 I 3 giorni sono uno strumento di conciliazione e non incidono sulle ferie.	 Il congedo biennale è un istituto diverso dai 3 giorni di permesso e ha regole proprie.

GLI UFFICI DELLA UIL SCUOLA DI LECCO, MERATE E OGGIONO RESTANO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI

FRANCESCO FUSCO: 338 2292088

ATTILIO PALERMO: 349 5595668

GIUSEPPE PELLEGRINO: 335 7805556